

N. R.G. 7005/2023



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7005 del Ruolo Generale per l'anno 2023

TRA

, con l'avv.

ATTORI

E

con GLI AVV.TI

CONVENUTA

E

CONVENUTA

CONCLUSIONI:

come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente notificato, le parti attrici hanno evocato in giudizio le parti convenute in epigrafe chiedendo al Tribunale di:

“a) **accertare e dichiarare** il diritto di tutti i ricorrenti di percepire:

- una retribuzione mensile sulla base della retribuzione prevista dalle tabelle retributive del CCNL Logistica per il livello di inquadramento (livello G1) per ciascun mese di decorrenza contrattuale, per il sig. _____ ;

- l'indennità di cassa e maneggio denaro ex art. 15 CCNL;

- l'indennità di trasferta ex art. 62 CCNL;

- i ratei di retribuzioni differite in misura piena e, in particolare: a) una indennità di ferie godute e/o non godute pari a 22 giorni lavorativi per ciascun anno di servizio; b) una indennità di festività

abolite e permessi goduti e non goduti pari a 72 ore per ciascun anno di servizio; c) l'indennità di festività secondo quanto previsto dall'art. 60 CCNL per tutte le giornate ivi indicate;



- l'EAR previsto dall'art. 52 CCNL;

- il TFR includendo tutte le voci previste dall'art. 37 CCNL ivi compresa l'indennità di trasferta, in via principale nella misura che verrà accertata stante la domanda di cui al punto 2 ed in subordine nella inferiore misura corrisposta dalla datrice di lavoro;

- l'incidenza dell'indennità di trasferta continuativamente corrisposta (in via principale nella misura che verrà accertata stante la domanda di cui al punto 2 ed in subordine nella inferiore misura corrisposta dalla datrice di lavoro) nonché dello straordinario continuativamente corrisposto nella misura indicata nelle buste paga su 13ma, 14ma e ferie;

b) per l'effetto **condannare** in solido con la condebitrice solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a pagare ai ricorrenti le differenze retributive maturate per i titoli di cui alla parte in diritto del presente atto e per gli importi indicati nei conteggi prodotti e in quelli contenuti nel corpo del presente atto e, dunque i seguenti importi lordi:

- € 3.953,43 al sig. ;

- € 5.898,04 al sig. ;

- € 2.705,47 al sig. ;

- € 4.150,46 al sig. ;

ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche con riferimento alle prospettazioni subordinate avanzate e anche laddove dovessero essere accolti solamente alcuni degli accertamenti richiesti con il presente atto, con riserva di depositare eventuali conteggi relativi alle singole voci, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile.

Con rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo nonché interessi legali ordinari dalle singole decorrenze al deposito del presente atto ed interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c., dal deposito del presente atto al saldo effettivo.

Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.

s.p.a. si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.

non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.

All'udienza di discussione la parte attrice ha evidenziato che, per errore, nei conteggi è stata inserita la differenza retributiva per straordinario e ha quindi ridotto le domande come segue:

- € 3.833,54 per ;
- € 5.893,64 per ;
- € 2.701,46 per ;
- € 4.117,67 per .

1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di decadenza sollevata da



1.1. Ed invero, nel caso in esame trova applicazione il testo dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 vigente all'esito delle modifiche apportate dal d.l. n. 25/2017 che recita: *“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”*.

È stato dunque eliminato il precedente inciso relativo all'azione giudiziaria da proporsi sia nei confronti del committente sia nei confronti dell'appaltatore, che era stato introdotto con la legge n. 92 del 2012.

1.2. In tal senso, non essendo precisato dalla norma di riferimento o da altra disposizione quale sia l'atto che deve essere compiuto per impedire la decadenza, si è propensi ad escludere che la decadenza vada impedita dall'azione giudiziaria, secondo il riferimento presente nella norma fino al 2017.

1.3. Infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 30602/2021 (riguardante un caso in cui si applicava il testo previgente alle modifiche intervenute con la l. n. 92/2012, con considerazioni quindi che possono valere anche nella presente fattispecie): *“risulta maggiormente aderente al testo della norma ratione temporis vigente giungere alla conclusione che la decadenza in questione, nel silenzio del legislatore, possa essere impedita non solo dal deposito del ricorso giudiziario, ma anche dal deposito di un atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente, con il quale il lavoratore chieda a quest'ultimo il pagamento di crediti di lavoro maturati nei confronti del datore di lavoro appaltatore in esecuzione dell'appalto*.

7.5. *Nè potrebbe sostenersi che ciò si traduca in un significativo vulnus alla esigenza perseguita con la previsione di una decadenza, che si sostanzia in quella di certezza, di ordine pubblico, che è alla base della regolamentazione dei diritti, tesa ad evitare che determinate situazioni di dubbio possano essere protratte al di là di tempi ragionevoli, atteso che la responsabilità del committente rimane circoscritta ad un periodo di due anni*.

7.6. *La soluzione patrocinata risulta, dunque, coerente con la ratio dell'istituto e non in contraddizione con la natura di termine decadenziale individuata dalla giurisprudenza richiamata, avuto riguardo all' esigenza che la norma pure mira a salvaguardare, che è quella di consentire al committente di venire a conoscenza entro un termine ridotto (dalla cessazione dell'appalto), rispetto a quello di prescrizione, di rivendicazioni dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore, affinché a sua volta possa tutelare i propri interessi, per esempio sospendendo eventuali pagamenti in favore dell'appaltatore, non liberando cauzioni imposte all'appaltatore, ecc*.

7.7. *Peraltro, lo stesso art. 2964 c.c. non indica che cosa debba intendersi per esercizio del diritto e quindi nulla impedisce che il diritto possa essere esercitato anche a mezzo di diffida o atto stragiudiziale, a ciò conseguendo che, ove effettuata nel circoscritto termine previsto, la comunicazione di un atto nel quale sia chiara la volontà di richiedere l'operatività della responsabilità del committente ben può ritenersi anch'essa idonea ad impedire la decadenza di cui si tratta*.



7.8. *A quest'ultima deve, poi, senz'altro attribuirsi natura sostanziale, avuto riguardo al tenore della previsione normativa, che si riferisce all'obbligazione del committente, in solido con l'appaltatore, nei confronti dei lavoratori, "entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto" relativamente ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti. In tal modo la norma intende avere riguardo al periodo di operatività della responsabilità del committente e non pone alcuna prescrizione circa il modo attraverso il quale far valere il corrispondente diritto da parte del lavoratore, diritto che, in relazione alla individuata connotazione decadenziale del termine biennale, deve ritenersi non più sussistente qualora non venga esercitato entro il previsto lasso temporale.*

7.9. *Né pare al Collegio che in tale disamina possa attribuirsi una qualche decisività, in un'ottica di contemperamento equilibrato di interessi confliggenti, alla considerazione che la previsione della solidarietà ex art. 29, co. 2, d. Igs. 276/2003 costituisce pur sempre un ampliamento della garanzia patrimoniale fornita ai lavoratori, cui viene consentito di aggredire sia il patrimonio del datore di lavoro sia quello della società committente, non potendo superarsi, per le ragioni esposte, il dato testuale della norma in vigore, la quale non fa riferimento ad un atto specifico per l'esercizio del diritto.*

7.10. *Sull'efficacia diretta della richiesta stragiudiziale rivolta dai lavoratori al committente questa stessa Corte si è, peraltro, già pronunciata con sentenza n. 9048 del 19/04/2006, sia pure al fine di consolidare la responsabilità del committente in relazione all'art. 1676 c.c. (che non contempla però decadenza alcuna), ritenendo che nel caso scrutinato, nell'ipotesi riconducibile alla responsabilità solidale del committente ex art. 1676 c.c., la richiesta del tentativo di conciliazione presentata ai sensi dell'art. 410 c.p.c. nell'atto in cui sia comunicata alla controparte sia idoneo ad interrompere la prescrizione ed a sospendere il decorso di ogni termine di decadenza. Ed ancora, sempre esemplificativamente, analoga rilevanza è stata attribuita, in altro ambito, alla semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento da Cass. 26 settembre 2017 n. 22346 in relazione ad un contratto autonomo di garanzia, escludendosi che la "prima richiesta" prevista dalla norma di riferimento potesse essere integrata unicamente dall'esercizio di un'azione in giudizio".*

1.4. Pertanto, in applicazione dei suesposti principi, deve ritenersi che nel caso in esame la decadenza sia stata impedita dalla diffida del 24.5.2023 (all. n. 6 al ricorso), in quanto inviata alla committente prima che spirasse il termine biennale dalla cessazione dell'appalto (intervenuta nel giugno 2021).

*

2. Neppure può darsi seguito all'eccezione con cui la convenuta ha sostenuto che i contratti stipulati dalla committente fossero contratti di trasporto e non di appalto.

2.1. Sulla differenza tra contratto di appalto e contratto di trasporto la Corte di Appello di Milano si è pronunciata con sentenza n. 1793/2019, le cui motivazioni si condividono e qui si richiamano ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.:

“Giova in proposito rammentare come, per consolidata giurisprudenza, la distinzione fra le due figure contrattuali sopra indicate si fonda sul fatto che solo nell'appalto si configura un accordo di carattere unitario, mediante il quale le parti pianificano l'esecuzione di un servizio, costituito da una serie di trasporti da effettuarsi in via continuativa, da parte di



soggetto dotato di idonea organizzazione imprenditoriale, con rischio economico a proprio carico.

Il contratto di trasporto ha, invece, per oggetto il singolo trasferimento di persone o cose da un luogo all'altro, che il trasportatore si impegna ad effettuare mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l'assunzione a suo carico del rischio dello specifico trasporto, nonché della direzione tecnica dello stesso

In tal senso si è costantemente pronunciata la Corte di Cassazione, affermando che: "è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative (nella specie, il trasporto, con annesso scarico e consegna, dei pali per le linee elettriche gestite dall'ENEL) in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente" (Cass. 14.7.2015, n. 14670; conf. Cass. 17.10.1992, n. 11420).

Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte secondo cui "La ricorrenza di un appalto, anziché di un contratto di trasporto, postula la presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare e che connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (cfr. Cass. 14.7.2015 n. 14670, con richiamo a Cass., Sez. 1, 21 marzo 1980, n. 1902; Cass., 29 aprile 1981, n. 2620); che la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (Cass., 11 maggio 1982, n. 2926) e che, ai fini della configurabilità di un contratto di appalto nel servizio di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all'esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo" (Cass. Civ., sez. lav., 13/07/2018, ord. n. 18751)".

2.2. Con altra decisione (sentenza n. 424/2021) la Corte di Appello di Milano ha avuto modo di fissare i criteri che presiedono alla distinzione tra contratto di appalto e contratto di trasporto:

"In tema di differenza tra contratto di trasporto e di appalto, è configurabile un contratto di appalto di servizio di trasporto e non un semplice contratto di trasporto, allorché ci si trovi in presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare. Connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore. La presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a



prescindere dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni”.

2.3. I contratti stipulati tra e le varie società succedutesi nel tempo contengono tutti le stesse previsioni, da cui emerge chiaramente che l'accordo regola nel dettaglio la realizzazione del servizio sia per quanto attiene la sua modalità di esecuzione (art. 3 nei contratti) sia per quanto concerne la periodicità della prestazione, individuata in tutte le giornate lavorative inclusa quella del sabato, nonché in quelle festive dietro preavviso di almeno un giorno (art. 2 nei contratti).

Inoltre, si prevede che la “ditta” sia tenuta a garantire il risultato della prestazione nell'esclusivo interesse di e di tutte le società ad essa correlate, svolgendo l'attività in oggetto “con personale e mezzi propri, con gestione a proprio totale carico, rischio e responsabilità e nell'ambito della piena autonomia imprenditoriale” (art. 2 nei contratti).

Inoltre, è prevista la pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, da calcolarsi a fronte di tabelle tariffarie precedentemente predisposte come da allegati al contratto (art. 4 nei contratti).

2.4. Sulla natura di appalto di contratti identici a quelli oggetto di causa la Corte di Appello di Milano si è pronunciata con la già citata sentenza n 424/2021 rilevando che:

“Viene inoltre previsto, sempre nel testo del contratto, che l'attività di cui all'art. 2 deve essere svolta dall'Impresa nell'interesse esclusivo di e la consegna o il recapito deve essere effettuato nel rispetto delle specifiche modalità prescritte e secondo le indicazioni fornite presso i vari destinatari e/o mittenti, durante tutte le giornate lavorative compreso il sabato. Tutti i pacchi e/o spedizioni devono essere recapitate a destinazione dall'Impresa il giorno stesso della presa in consegna e, nel caso di mancata consegna, è l'Impresa a dover prendere direttamente i contatti con i clienti di A al fine di risolvere eventuali problematiche inerenti alla consegna.

In conseguenza di ciò, fornisce a xxxxxx, un apposito “Manuale Corrieri” contenente tutte le indicazioni circa le modalità operative standard del servizio, e dispone che tutti i dipendenti della Ditta Serpa devono uniformarsi ai principi di precisione e correttezza nello svolgere il servizio per (come riportato nell'art. 3 del contratto).

Viene altresì contrattualmente previsto che tutto il personale di quest'ultima, ivi compreso il signor xxxxx, debba indossare, nello svolgimento della propria attività lavorativa, una divisa di lavoro recante il logo di e debba esibire, all'occorrenza, apposito di tesserino di riconoscimento rilasciato da stessa su richiesta di xxxxxx.

La previsione contrattuale relativa alla durata del rapporto non risulta essere sufficientemente breve da poter fare intendere che le obbligazioni assunte reciprocamente si risolvano in una o, al limite, poche operazioni scollegate tra loro. Questo veniva, infatti, originariamente sottoscritto nel mese di giugno 2014 per poi essere prorogato complessivamente sei volte, senza soluzione di continuità con nuova scadenza al 31.05.2022, come da risultanze documentali depositate da in sede di costituzione nel giudizio di primo grado”.

2.5. I riportati rilievi consentono dunque di qualificare come contratti di appalto quelli in controversia.

*



3. Venendo al merito, è da accogliersi la domanda attorea relativa all'indennità di maneggio denaro di cui all'art. 15 CCNL.

Ed invero, i testi escussi hanno concordemente dichiarato che gli attori, per l'intera durata del rapporto di lavoro, si sono *sempre* occupati del maneggio di denaro, ricevendo dai destinatari delle consegne il prezzo del pacco, in contanti o a mezzo assegno.

*

4. Allo stesso modo, deve ritenersi dovuta la pretesa indennità di trasferta, essendo emerso dal narrato testimoniale che gli attori hanno sempre eseguito la loro prestazione in trasferta, al di fuori del comune di Pregnana Milanese, quantomeno dalle 9,00 (allorquando, dopo essere giunti al magazzino alle 8,00 effettuavano il carico e dopo massimo un'ora partivano con furgone) sino quantomeno alle ore 16,00.

*

5. Sono pure di spettanza attorea, peraltro in assenza di specifiche allegazioni e prova di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione, le somme pretese per paga oraria e paga giornaliera (solo per l'attore Omonte Sullcapuma, risultando corrisposta una retribuzione giornaliera inferiore rispetto al livello di inquadramento G1 indicato nelle buste paga, dall'assunzione fino al mese di febbraio 2021), ferie, r.o.l., ex festività, festività e a titolo di EAR ex art. 52 CCNL.

*

6. Per le medesime ragioni, il t.f.r. deve essere ricalcolato alla luce di tutti gli istituti indicati all'articolo 37 del CCNL, sulla scorta della somma delle differenze indicate nei conteggi dei ricorrenti alle voci paga oraria (solo per l'attore _____), festività, permessi, ferie e trasferta.

*

8. Da accogliere è pure la pretesa attorea in ordine all'incidenza dell'indennità di trasferta *continuativamente* corrisposta nonché dello straordinario *continuativamente* corrisposto nella misura indicata nelle buste paga su 13ma, 14ma e ferie, trattandosi di importi che concorrono alla nozione di retribuzione *globale*.

*

9. In relazione al *quantum* creditorio, possono ritenersi congrui i conteggi offerti dalla difesa attorea, anche in assenza di contestazioni specifiche al riguardo da parte della società convenuta, poiché tengono conto delle previsioni del CCNL e delle buste paga in atti.

*

10. Di tale obbligazione rispondono _____ s.r.l. e, in solido, _____ s.p.a., in forza dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.

Tuttavia, la pretesa azionata nei confronti di _____ s.p.a. deve subire degli aggiustamenti in punto di *quantum debeatur*, poiché i conteggi attorei comprendono anche importi che, per la loro natura, non possono essere domandati in via di solidarietà ex art. 29, co. 2, d.lgs. n.



276/2003.

10.1. In particolare, l'indennità sostitutiva di ferie ed ex festività non godute non può farsi rientrare nella nozione di “*trattamenti retributivi*”, di cui all'art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/2003, da interpretarsi in senso rigoroso, alla luce dell'orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione, laddove ha statuito che esula da tale nozione “*l'indennità sostitutiva delle ferie non fruita, cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre 2013, n. 20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non addirittura risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707)*” (cfr. Cass. nn. 10354/2016, 15756/2019).

10.2. Allo stesso modo, va negata la garanzia di cui all'art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/2003 in relazione all'indennità sostitutiva dei permessi non goduti, i quali hanno natura risarcitoria (cfr. Cass. nn. 3298/2002, 13039/1997, 8627/1992).

10.3. Dunque, le voci pretese a tali titoli non possono essere vantate nei confronti del consorzio e della società committente.

10.4. Non possono invece accogliersi le obiezioni sollevate dalla committente circa l'indennità di trasferta e l'indennità di maneggio del denaro.

Ed invero, secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, l'indennità di trasferta può avere carattere *risarcitorio* oppure *retributivo*, a seconda che riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello individuato dal datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa (in questo caso l'emolumento ha carattere *risarcitorio*, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una residuale componente retributiva), o si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità dell'abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi *sempre differenti*, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della “trasferta in senso proprio”, costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro (in questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione - anche se di importo non strettamente costante- così da dovere essere ricompreso anche nella base di computo del T.F.R. etc., cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. n. 17253/2018, S.U. n. 27093/2017, e anche Cass. n. 18479/2014, n. 27826/2009, n. 3278/2004). Nel caso in esame, come si è visto, la prestazione lavorativa è sempre avvenuta in luoghi diversi dalla sede di lavoro e l'indennità di trasferta va quindi ricondotta al secondo dei due casi individuati, con conseguente carattere retributivo.



E il medesimo discorso deve valere per l'indennità di maneggio denaro, tenuto conto che dalle deposizioni testimoniali è emerso che gli attori si sono *sempre* occupati del maneggio di denaro, sì da rendere l'emolumento in questione un elemento non occasionale della retribuzione.

*

12. Non può, infine, accogliersi la domanda di manleva proposta da _____ s.p.a. nei confronti di _____ .

Ed invero, tutti i contratti menzionati in memoria a supporto di tale istanza (cfr. pagg. 10 e 11) sono stati stipulati tra _____ e _____ s.p.a. e individuano solamente la "cessionaria" quale soggetto tenuto alla manleva.

In questi contratti azionati non risulta, invece, alcun obbligo di manleva in capo a _____ s.r.l. (del resto, nei contratti di sub-trasporto all. nn. 19 e 20 alla memoria la clausola n. 5 di manleva attiene esclusivamente ai rapporti tra _____ s.p.a. e _____ s.r.l.) e tanto basta a disattendere la richiesta della convenuta.

*

13. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

- accerta e dichiara il diritto degli attori a percepire:

- una retribuzione mensile sulla base della retribuzione prevista dalle tabelle retributive del CCNL Logistica per il livello di inquadramento (livello G1) per ciascun mese di decorrenza contrattuale, per il sig. _____ ;
- l'indennità di cassa e maneggio denaro ex art. 15 CCNL;
- l'indennità di trasferta ex art. 62 CCNL;
- i ratei di retribuzioni differite in misura piena e, in particolare: a) una indennità di ferie godute e/o non godute pari a 22 giorni lavorativi per ciascun anno di servizio; b) una indennità di festività abolite e permessi goduti e non goduti pari a 72 ore per ciascun anno di servizio, c) l'indennità di festività secondo quanto previsto dall'art. 60 CCNL per tutte le giornate ivi indicate;
- l'EAR previsto dall'art. 52 CCNL;
- il TFR includendo tutte le voci previste dall'art. 37 CCNL ivi compresa l'indennità di trasferta, in via principale nella misura che verrà accertata stante la domanda di cui al punto 2 ed in subordine nella inferiore misura corrisposta dalla datrice di lavoro;
- l'incidenza dell'indennità di trasferta continuativamente corrisposta nonché dello straordinario continuativamente corrisposto nella misura indicata nelle buste paga su 13ma, 14ma e ferie;



- condanna la MP1 s.r.l., al pagamento, in favore degli attori, delle seguenti somme lorde, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo:

- € 3.833,54 per ;
- € 5.893,64 per ;
- € 2.701,46 per ;
- € 4.117,67 per .

- condanna la r s.p.a., in solido con la s.r.l., al pagamento, in favore degli attori, delle somme indicate al precedente capo decurtate degli importi relativi a indennità di ferie, di ex festività non godute e di permessi non goduti;

- condanna le convenute, in solido, al pagamento, in favore degli attori, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dell'avv. .

Milano, 19.06.2024

Il giudice
Franco Caroleo

